

PRINCIPI E FINALITÀ DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

3. Le sanzioni sono temporanee, si ispirano al principio della riparazione del danno; in ogni caso la riparazione non estingue la mancanza. Esse hanno finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva, pertanto, possono configurarsi come attività di natura sociale, culturale e in generale da svolgersi a vantaggio della comunità scolastica. Tali attività, individuate dall'Organo competente ad irrogare la sanzione, devono indurre lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi. Esse possono riguardare:

- Attività di volontariato
- Attività di segreteria
- Pulizia dei locali
- Attività di ricerca
- Riordino cataloghi, archivi
- Produzione elaborati, scritti vari.

VIOLAZIONI – SANZIONI – ORGANI COMPETENTI

1. Tenuto conto dei principi sopraesposti, si indicano nello schema riportato sia le mancanze con i relativi provvedimenti disciplinari, sia l'Organo competente ad irrogarle.

SANZIONI DISCIPLINARI	NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
1. Richiamo verbale	Mancanza ai doveri scolastici (ritardo alle lezioni, disturbo durante le ore di lezioni,) o negligenze occasionali, scorrettezze non gravi verso compagni e adulti	Docente	
2. Ammonizione/ Comunicazione scritta ai genitori	Ripetute negligenze/infrazioni lievi(disattenzione, mancata esecuzione dei compiti, mancanza del materiale necessario), frequente disturbo durante le ore di lezione.	Docente	Il docente contesta la violazione allo studente. Lo studente espone le sue giustificazioni. Il docente informa la famiglia con comunicazione scritta.
3. Annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia	Tre ritardi non giustificati. Mancata presentazione della giustificazione di un'assenza per due giorni consecutivi.	Docente Coordinatore di classe	Il docente contesta la violazione allo studente. Lo studente espone le sue giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo scritto registrandolo sul diario di classe e inviandone eventualmente copia al Dirigente scolastico. Il docente convoca la famiglia con comunicazione scritta.
(Dopo la <u>terza ammonizione</u> , lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, è soggetto ai provvedimenti che seguono.	Comportamento incompatibile con il regolare svolgimento delle lezioni. Comportamenti scorretti all'interno e all'esterno della Scuola (es: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.)		
Comunicazione scritta ai genitori	Assenze frequenti che possono compromettere la validità dell'anno scolastico	Coordinatore di classe	Il Coordinatore informa mensilmente il Dirigente scolastico, il quale provvede ad informare la famiglia sugli obblighi di legge

<p>4. Annotazione sul registro di classe. Convocazione dei genitori</p> <p>Tale mancanza comporta la consegna del telefono cellulare al Dirigente o ai suoi collaboratori i quali lo conserveranno fino al ritiro da parte di uno dei genitori dello studente</p>	<p>Gravi scorrettezze Mancanza di rispetto verso adulti (docenti, personale ATA, ...) e compagni.</p> <p>Uso del telefono cellulare, smatfone, e/o del videofonino</p>	<p>Docente Coordinatore Consiglio di classe Dirigente</p>	<p>Contestazione dell'addebito e possibilità di giustificarsi con il docente. Il docente impartisce il richiamo scritto registrandolo sul diario di classe ; informa il coordinatore di classe e il Dirigente scolastico. Coordinatore e docente convocano i genitori per notifica del richiamo</p>
<p>5. Richiamo ufficiale del Dirigente. Eventuale esclusione da attività parascolastiche (gite, uscite...).</p> <p>Tale mancanza comporta la consegna del telefono cellulare al Dirigente o ai suoi collaboratori i quali lo conserveranno fino al ritiro da parte di uno dei genitori dello studente</p>	<p>Mancanze gravi:</p> <p>Perseverante mancanza di rispetto con atteggiamenti e offese gravi ad adulti e compagni. Aggressività verbale e/o fisica.</p> <p>Uso reiterato del telefono cellulare, smartfone e/o del videofonino.</p> <p>Inosservanza del divieto di fumo nei locali della scuola e nel cortile</p>	<p>Docente, Coordinatore Dirigente Consiglio di classe</p>	<p>Contestazione degli addebiti e possibilità dello studente di giustificarsi con il docente. Il docente registra la contestazione sul diario di classe e la trasmette al Dirigente Scolastico, il quale provvede a convocare genitori e studente. Il Dirigente scolastico sentito genitori studente emana il provvedimento disciplinare. Trasmissione del provvedimento ai genitori</p>
<p>5. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.</p>	<p>Reiterazione di infrazioni gravi</p> <p>Uso reiterato del cellulare, videofonino per foto/filmati.</p> <p>Danneggiamento delle suppellettili, di arredi, attrezzature di laboratorio o materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione.</p> <p>Sottrazione di beni di proprietà della scuola e/o dei compagni e docenti</p>	<p>Consiglio di classe Dirigente</p>	<p>Il Consiglio di classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del Dirigente scolastico per redigere le contestazioni di violazione del regolamento. Notifica delle contestazioni alla famiglia. Audizione in contraddittorio dello studente e della famiglia</p>
<p>6. Sospensione da uno a tre giorni o riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica, sotto la sorveglianza del Dirigente o di un suo delegato.</p>	<p>Fatti o situazioni di particolare gravità. Reiterazione di infrazioni e comportamenti scorretti. Offese alla dignità personale (Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone disabili)</p> <p>Atti di vandalismo</p>	<p>Consiglio di classe, allargato con il Dirigente.</p>	

7.Sospensione da quattro a quindici giorni o riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica e/o sociale, sotto la sorveglianza del Dirigente o suo delegato.	Infrazioni gravissime Fatti reiterati di particolare gravità con lesione dell'immagine e/o incolumità altrui o danneggiamento di strutture o beni scolastici.	Consiglio di classe, allargato con il Dirigente.
8.Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo commisurato alla gravità del reato o fino al permanere di una situazione di pericolo.	Reati o condizioni oggettive di pericolo persistente. a) atti di violenza verso compagni e persone, anche in pertinenze esterne la scuola; b) offese gravi alla persona, alle religioni, alle istituzioni; c) inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza d) comportamenti lesivi della propria e altrui integrità; e) uso e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o in spazi adiacenti; f) recidiva dei fatti precedenti g) reati di particolare gravità	Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto Le violazioni costituenti reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L' adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

1. Le infrazioni disciplinari commesse nel cortile della Scuola sono altresì passibili di provvedimenti disciplinari

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE
IN CONTRADDITTORIO

1. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare- sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma).

3. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale è soggetto al quadro normativo disposto dalla L. 241/90. Esso prevede:

- a) la contestazione degli addebiti in forma scritta allo studente che ha commesso la mancanza disciplinare ed ai suoi genitori. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono vengono avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
- b) l'audizione del soggetto che ha commesso la mancanza disciplinare, assistito dal/dai genitori;

A seguito dell'audizione, può seguire:

- c.) archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

- c.1) remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per l'irrogazione della sanzione comprendente la motivazione che l'ha resa necessaria, l'indicazione dei termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGALE

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione viene specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
2. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica, la scuola mantiene il rapporto dello studente con l'educatore e i suoi genitori.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

IMPUGNAZIONE

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

ORGANO DI GARANZIA

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", è costituito all'interno della scuola l'Organo di garanzia composto da:
 - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede.
 - Un docente effettivo, uno supplente, designati dal Consiglio d'Istituto.
 - Due genitori effettivi e uno supplente designati dal Consiglio d'Istituto.
2. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia (caso di incompatibilità: soggetto che abbia irrogato la sanzione o di astensione: genitore dello studente sanzionato), subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'O. G. rimane in carica tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, da parte dei genitori o da chi ne abbia interesse all'Organo di garanzia che decide in via definitiva, esprimendosi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.
5. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P. R. 235/07.
6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa comunque riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – DPR 249/98, integrato dal DPR 235/07.